

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-5819 del 14/11/2022
Oggetto	DEMANIO SUOLI Ditta Botti Augusto - Rinnovo con variante (Determinazione n. 6489 del 21/04/2016 del 07/06/2016) della concessione di terreni demaniali ad uso deposito inerti. Pratica PR15T0067 Sinadoc 18383/2022
Proposta	n. PDET-AMB-2022-6108 del 14/11/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno quattordici NOVEMBRE 2022 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## IL DIRIGENTE

### **PRATICA N. PR15T0067**

#### VISTI

il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D. 1775/33 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.Lgs. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);

la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;

la L.R. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;

il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino del Fiume Po di cui al DPCM 24 maggio 2001;

la L.R. 24/2009 art.51, la L.R. 2/2015 art.8, e le D.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021, in materia di canoni di concessione;

la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n.106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021 con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazione e Concessioni di Parma;

**PRESO ATTO** della domanda ns prot. n. PG/2022/63585 del 15/04/2022 con cui la ditta individuale Botti Augusto C.F BTTGST66E25E438U, con sede legale nel Comune di Lesignano de' Bagni (PR) in Via Case Trombi n. 19, ha chiesto il rinnovo con variante della concessione (Determinazione n. 6489 del 21/04/2016) per l'occupazione di area demaniale del corso d'acqua torrente Parma, individuata al foglio 23 mappale 172 (parte) e mappale 141 (parte) del Comune di Langhirano (PR), destinata al solo uso deposito (sup. occupata m<sup>2</sup>-3000) come da prescrizioni presenti nel nulla osta idraulico).

**DATO ATTO** dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 259 del 17/08/2022 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

**CONSIDERATO** che l'area oggetto di concessione non rientra in zona SIC e ZPS , in base alla D.G.R. 1191/2007;

**PRESO ATTO** dell'assenso espresso dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Servizio Coordinamento interventi urgenti e messa in sicurezza (Nulla osta idraulico nota prot. PG/2022/152564 del 19/09/2022), con il quale sono state indicate le prescrizioni contenute nel disciplinare cui deve essere subordinato l'esercizio della concessione;

**CONSIDERATO** che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino, come si evince dal parere dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Servizio Coordinamento interventi urgenti e messa in sicurezza;

ACCERTATO che il richiedente ha versato:

- le spese istruttorie;
- il canone 2022 pari a € 810,84;

CONSIDERATO che il canone dovuto per l'anno 2022 (maggio-dicembre) risulta essere pari a € 540,56, il concessionario risulta a credito di € 270,28 che verranno detratti dal canone anno 2023;

RITENUTO sulla base della predetta istruttoria tecnico-amministrativa, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

ATTESTATA la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

#### DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla ditta Botti Augusto C.F BTTGST66E25E438U, il rinnovo della concessione (Determinazione n. 6489 del 21/04/2016) per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua torrente Parma, individuata al foglio 23 mappale 172 (parte) e mappale 141 (parte) del Comune di Langhirano (PR), al solo uso deposito (sup. occupata m2 3000) come da prescrizioni presenti nel nulla osta idraulico), codice pratica PR15T0067 - Sinadoc 18383/2022;
2. **la concessione è rilasciata per un anno con scadenza il 31/12/2023, come indicato nel parere idraulico;**
3. di stabilire il canone annuale in € 653,40;
4. di approvare il disciplinare di concessione parte integrante del presente atto, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 26/10/2022 (ns prot. n. PG/2022/177256 del 27/10/2022);
5. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 486/2017;

7. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
8. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il dott. Pietro Boggio;
9. di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, nonché la sub-concessione a terzi comporta la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

Il Responsabile del Servizio  
Autorizzazione e Concessioni di Parma  
(Paolo Maroli)  
*(DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE)*

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni del rinnovo con variante della concessione di area demaniale (Determinazione n. 6489 del 21/04/2016) rilasciata alla ditta individuale Botti Augusto C.F BTTGST66E25E438U con sede legale nel Comune di Lesignano de' Bagni (PR) in Via Case Trombi n. 19, pratica PR15T0067 - Sinadoc 18383/2022.

ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione, afferisce al corso d'acqua Torrente Parma, individuata al foglio 23 mappale 172 (parte) e mappale 141 (parte) del Comune di Langhirano (PR), come risultante dagli elaborati cartografici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione è destinata al solo uso deposito (sup. occupata m<sup>2</sup> 3000) come da prescrizioni presenti nel nulla osta idraulico).

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone demaniale per l'uso richiesto è stato determinato in € **653,40**, secondo quanto disposto dall'art. 20 della L.R. 7/2004 e successive modifiche ed integrazioni e dalle D.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021 in materia di canoni di concessione e dall'art. 8 della L. R. 2/2015 e salvi futuri adeguamenti ed aggiornamenti.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale, pari a € 766,50, è già stato versato in relazione al rilascio della

Determinazione n. 6489 del 21/04/2016 e verrà restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

#### ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

**1. La concessione è rilasciata per anni 1 (uno) con scadenza 31 Dicembre 2023, come indicato nel parere idraulico.**

2. Il concessionario non potrà affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. Tuttavia si potrà sub concedere l'area previa autorizzazione dell'Autorità competente nei modi e nei casi indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il subingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

#### ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

#### **ARTICOLO 6 – RIPRISTINO DEI LUOGHI**

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

#### **ARTICOLO 7 – OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI**

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.



3. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

4. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

5. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

#### **ARTICOLO 8 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti vigenti ed particolare in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere o alle opere da realizzare.

2. Ai sensi del RD 523 del 25/07/1904 art 96 lett. f è fatto divieto di edificazione, trasformazione e cambio d'uso territoriale per una distanza di m 10 dal piede arginale esterno o, in assenza del rilevato arginale, dalla sommità della sponda fluviale incisa, fatte salvo deroghe dell'Autorità Idraulica.

3. E' compito del concessionario attenersi al rispetto dei vincoli urbanistici ricompresi negli strumenti di pianificazione Comunale e Provinciale, fatte salvo deroghe dell'Autorità Idraulica.
4. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
5. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.
6. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art.21, L.R. 7/2004.

#### ARTICOLO 9 – CONDIZIONI E PRESCRIZIONI DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO

1. Per quanto riguarda gli aspetti idraulici dovranno essere rispettate integralmente tutte le **prescrizioni e condizioni contenute nel nulla osta idraulico prot. PG/2022/152564 del 19/09/2022** dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Servizio Coordinamento interventi urgenti e messa in sicurezza, che si allega come parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.
2. Il concessionario dichiara di aver preso visione del nulla osta idraulico e di accettarne le condizioni e prescrizioni ed in particolare:
  - *in previsione degli imminenti interventi di messa in sicurezza e per la salvaguardia del buon regime del torrente Parma da parte dello scrivente Servizio attualmente in fase di approvazione, si propone una durata della concessione di un anno; al termine di tale periodo l'intera area chiesta in uso dovrà essere restituita pulita e priva di ogni tipo di materiale inerte, di cose ed attrezzi e ripristinata all'ambiente naturale del corso d'acqua;*
  - *sull'area chiesta in uso non potranno essere collocate attrezzature di cantiere e strutture di alcun genere, anche di carattere precario e temporaneo.*



AGENZIA PER LA  
SICUREZZA TERRITORIALE  
E LA PROTEZIONE CIVILE  
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

SETTORE SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE EMILIA  
UT SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA  
USTPC - PR  
RESPONSABILE ING. GABRIELE BERTOZZI

Invio mezzo PEC

**ARPAE**

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni**

P. le della Pace 1

43121 Parma (PR)

[aoopr@cert.arpa.emr.it](mailto:aoopr@cert.arpa.emr.it)

**Oggetto:** (2022.650.20.7/288) DEMANIO IDRICO TERRENI – Richiesta di rinnovo concessione con “Variante” della Determinazione n. 6489 del 21/04/2016 del corso d’acqua torrente Parma ad uso richiesto deposito inerti nel Comune di Lesignano de’ Bagni (PR). Codice pratica Prot. PG/2022/63585 del 15/04/2022-Sinadoc 18383/2022-PR15T0067;

**Corso d’acqua:** Torrente Parma (sponda destra);

**Area demaniale:** Foglio 23; Mappale 172

**Richiedente:** Ditta Botti Augusto;

**Trasmissione parere di competenza ex R.D. n. 523/1904 e s.m.i..**

(Ns. Prot. 09/08/2022.0041768.E)

### **Il Responsabile dell’Ufficio Territoriale,**

in riferimento alla richiesta di rinnovo concessione con “Variante” della Determinazione n. 6489 del 21/04/2016 del corso d’acqua torrente Parma ad uso richiesto deposito inerti nel Comune di Lesignano de’ Bagni (PR);

**VISTA** la documentazione trasmessa;

**VISTO** il T.U. R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** l’esito del sopralluogo effettuato dai tecnici di questo Servizio in data 06 settembre 2022;

**ESPRIME parere idraulico favorevole** alla concessione di occupazione temporanea dell’area demaniale (3000 mq circa) **al solo uso deposito inerti**, alle seguenti condizioni:

- **in previsione degli imminenti interventi di messa in sicurezza e per la salvaguardia del buon regime del torrente Parma da parte dello scrivente Servizio attualmente in fase di approvazione, si propone una durata della concessione di un anno; al termine di tale periodo l’intera area chiesta in uso dovrà essere restituita pulita e priva di ogni tipo di materiale inerte, di cose ed attrezzi e ripristinata all’ambiente naturale del corso d’acqua;**
- **sull’area chiesta in uso non potranno essere collocate attrezzature di cantiere e strutture di alcun genere, anche di carattere precario e temporaneo;**
- si dovrà verificare, soprattutto in occasione di eventi di piena del corso d’acqua, la integrità della sponda ed eventualmente intervenire nella manutenzione e riparazione della stessa;

Strada Garibaldi 75  
43121 PARMA

tel. 0521.788711-714-710

Email: [stpc.parma@regione.emilia-romagna.it](mailto:stpc.parma@regione.emilia-romagna.it)

PEC: [stpc.parma@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:stpc.parma@postacert.regione.emilia-romagna.it)





- è vietata la recinzione delle aree demaniali concessionate, che dovranno rimanere fruibili anche per altri scopi (ex DGR 895/2007);
- dovrà essere garantito l'accesso al torrente, così come previsto dal R.D. 523/1904 che vieta (art 96) l'esecuzione di piantagioni e la movimentazione di terreno per una distanza di 4 m dal ciglio di sponda e l'esecuzione di fabbriche e scavi per una distanza di 10 m;
- si dovrà conservare la fascia di vegetazione spontanea presente;
- dovrà essere mantenuto il decoro delle aree demaniali a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente;
- la viabilità ad uso esclusivo per l'accesso all'area dovrà essere custodita con sbarra ed interdetta ai non aventi diritto;
- è fatto divieto di stoccare rifiuti di qualsiasi genere e tipo all'interno dell'area demaniale, effettuare scavi e tombamenti, attuare interventi di dissodamento, nonché di estrazione ed allontanamento di materiali del suolo, come pure di modificare le quote naturali del piano campagna.

Relativamente alla sicurezza, in relazione a possibili piene del corso d'acqua, dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzazione dell'area, compresi gli accessi, possa avvenire senza pericolo alcuno per operatori ed eventuali fruitori dell'area stessa.

Ai sensi dei punti precedenti, il responsabile della richiesta dovrà informarsi quotidianamente, compresi i fine settimana ed i giorni festivi, delle valutazioni e dei conseguenti messaggi di allertamento emessi, al fine dell'attivazione di eventuali misure di emergenza a tutela di cose, animali e persone. Tutti i documenti e i dati ufficiali del sistema regionale di allertamento sono sempre consultabili al link <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it>.

E' esclusa qualsiasi ipotesi, forma, causa di risarcimento o indennizzo per eventuali danni che dovessero essere causati ai materiali depositati, alle persone e alle cose a causa di piene fluviali, alluvioni o altre cause naturali.

Durante l'esecuzione dei lavori il richiedente dovrà comunque garantire l'accesso in sicurezza alle aree di intervento del personale incaricato della vigilanza in materia di polizia idraulica, ovvero a coloro che su incarico dello scrivente Ufficio eseguiranno lavori di manutenzione e ripristino delle opere idrauliche esistenti, compresi mezzi e imprese da questo incaricate. Detti obblighi sussistono anche per eventuali futuri subentranti al concessionario.

Il richiedente si impegna a risarcire tutti i danni che venissero arrecati alle proprietà, sia pubbliche che private, per effetto dell'esercizio del presente parere, e così pure di rispondere ad ogni danno alle persone, lasciando sollevata l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità o molestia, anche giudiziale.

L'eventuale mancato rinnovo non potrà essere motivo di risarcimento alcuno nei confronti dell'Amministrazione regionale.

Il presente parere si intende rilasciato nei limiti della disponibilità dell'Ufficio scrivente, per quanto di competenza, ai soli fini idraulici, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, privati cittadini ed enti, con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e dei Regolamenti vigenti.

Gabriele Bertozzi  
(documento firmato digitalmente)

GG/AP

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**